

Giustizia. Anche Roma e Verona aggiornano Con i nuovi coefficienti risarcimenti dei danni più ricchi a Milano

Giustizia civile

LA GIUNGLA DEI RISARCIMENTI

■ Dopo il tribunale di Milano, anche Roma e Verona aggiornano gli importi per il risarcimento del danno biologico provocato da un fatto illecito. Tre sedi che fanno scuola ben oltre l'ambito territoriale di competenza: i loro criteri sono infatti seguiti da un terzo circa degli uffici giudiziari. Da sola, Milano ne attrae quasi quaranta.

Il confronto delle tabelle

mostra come le differenze di liquidazione sul territorio restino ancora forti, con la tendenza del tribunale meneghino ad adottare i valori più alti, a prescindere dalla gravità della lesione da risarcire. Il tutto sempre in attesa della tabella unica nazionale, che resta un miraggio, e della Cassazione, che sta provando a mettere un po' di ordine nella materia.

Candidi > pagina 5

Il confronto

La liquidazione del danno biologico per un individuo di 40 anni. Importi in euro

Grado di invalidità	Tribunale		
	Milano	Roma	Verona
15%	38.965	25.541	31.427
50%	342.767	266.689	177.588
80%	694.761	660.182	386.982

Indennizzi record a Milano

Anche Roma e Verona aggiornano le tabelle del danno biologico

Il traguardo. C'era grande attesa soprattutto per il recepimento dei diktat della Cassazione

Piccole lesioni. Per le «micropermanenti» unici riferimenti validi su scala nazionale

Andrea Maria Candidi

■ Continua il lavoro di aggiornamento dei criteri di liquidazione del danno biologico da parte dei tribunali. Dopo Milano è ora il turno di Roma e di Verona. Tre uffici il cui lavoro va ben oltre i confini dei rispettivi ambiti terri-

LE SEDI COINVOLTE

Le tre nuove schede sono seguite da un terzo degli uffici giudiziari della penisola

toriali: sono infatti più o meno

cinquanta i tribunali che, non adottandone di propri, seguono i meccanismi di liquidazione approvati in queste tre sedi (da solo, il capoluogo lombardo ne attrae quasi quaranta).


In pratica, un terzo dei tribunali a questo punto dispone di nuovi riferimenti per calcolare il danno non patrimoniale per le lesioni macropermanenti, cioè con invalidità superiori al 9%, provocate da un fatto illecito. Per quelle inferiori si può invece utilizzare la tabella per i piccoli postumi da incidenti stradali appena aggiornata e pubblicata sulla Gazzetta, l'unica avente forza di legge.

Ancora una volta - complice la mancata approvazione dell'al-

tra tabella nazionale, quella sulle lesioni macropermanenti che la legge impone, ma di cui non si parla neanche più - si deve lamentare la differenza delle liquidazioni tra gli uffici. Il quadro, peraltro, è cambiato rispetto all'ultima simulazione svolta su queste pagine due anni fa. Se nel 2007 le oscillazioni erano più articolate - sulle invalidità lievi i risarcimenti, per le vittime, risultavano più vantaggiosi a Milano che a Roma mentre, al contrario, sulle liquidazioni più rilevanti i valori capitolini erano di gran lunga superiori rispetto a quelli meneghini - oggi sembra che il tribunale di Milano sia di manica più larga su tutto il ran-

ge delle invalidità (si vedano le tabelle a lato), mentre gli standard romani vi si avvicinano solo per le lesioni più gravi.

C'è tuttavia da sottolineare che le cifre indicate nelle tabelle costituiscono dei punti di riferimento e che i giudici, quando calcolano l'entità del risarci-



mento, possono sempre apportare delle correzioni (sebbene quasi sempre in aumento).

La sessione 2009 di aggiornamento dei criteri, inoltre, era ed è particolarmente attesa, soprattutto dalla platea degli avvocati, perché nella redazione delle tabelle bisogna tenere conto di quanto richiesto dalle sezioni unite della Cassazione a fine 2008. Tanto che, a differenza degli anni passati, in cui spesso si è provveduto al semplice adeguamento Istat dei valori dell'anno precedente, qui si tratta di un cambio di filosofia. La Cassazione ha infatti detto che non è possibile continuare a risarcire i danni futili, mentre il danno esistenziale, quando trova tutela - quando cioè è provocato da comportamenti che ledono diritti costituzionalmente garantiti -, non può essere risarcito a parte, ma deve essere considerato insieme al danno biologico, producendo alla fine un'unica voce di lesione non patrimoniale. Finora, invece, i giudici hanno stabilito una cifra come indennizzo per il danno biologico, ricavandola dalle tabelle, e a questa, se richiesto e poi accertato, hanno aggiunto un importo a titolo di danno esistenziale, indennizzando due somme separate.

Per ovviare al divieto di dupli-

cazione, i tribunali di Milano, Roma e Verona hanno trovato soluzioni differenti. Verona, per esempio, ha costruito la propria tabella rivalutando del 2,60% quella del 2008 (a sua volta frutto di rivalutazione delle precedenti, costruite in origine dalla rilevazione statistica dei risarcimenti riconosciuti nel 1999), ricordando che la liquidazione deve essere unitaria. Milano invece ha scommesso sull'aumento del punto base, diversificando poi la personalizzazione - lasciando cioè al giudice la discrezionalità di arrotondare gli importi secondo alcuni parametri percentuali stabiliti - per ottenere una sola cifra che tenga conto anche del danno esistenziale.

Roma, infine, ha abbandonato la vecchia strada, in base alla quale gli importi altro non erano che il frutto dello sviluppo della tabella di legge per le lesioni micropermanenti. Gli importi per il 2009 derivano così dall'aggiornamento Istat di quelli del 2006. Quanto al danno esistenziale, il sistema capitolino, un po' come quello milanese, rimette al giudice la scelta di una misura percentuale di quanto indennizzato come danno biologico, purché non superiore alla metà.

a.candidi@ilsole24ore.com

LA RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole per la liquidazione

Le due strade

Il codice delle assicurazioni impone l'adozione di due tabelle nazionali per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona:

- 1) per le lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali o della navigazione (fino al 9% di invalidità)
- 2) per lesioni di non lieve entità di qualunque origine (dal 10 al 100% di invalidità)

Micropermanenti

Annualmente il ministero dello Sviluppo economico aggiorna gli importi delle tabelle per la liquidazione delle cosiddette «micropermanenti» (lesioni fino al 9% di invalidità). L'ultimo aggiornamento, valido a decorrere dal 1° aprile scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio

Macropermanenti

La tabella nazionale per le lesioni oltre il 9% di invalidità non è mai stata adottata. Per la liquidazione ogni tribunale (in teoria ogni giudice) può seguire quindi una strada diversa. Di fatto, i tribunali adottano dei criteri (tabelle), aggiornati ogni anno. Alcuni poi seguono i criteri di altri uffici giudiziari (i più seguiti sono quelli di Milano)

L'aggiornamento

Finora Milano, Roma e Verona hanno aggiornato i propri criteri. Il 2009, peraltro, è un anno importante per il danno biologico, perché nell'adeguamento delle tabelle i tribunali devono tenere conto dei vincoli imposti dalle sezioni unite della Cassazione con le sentenze di fine 2008

La Cassazione

Nel novembre 2008 la Cassazione ha stabilito che il «danno esistenziale» – che di solito viene liquidato dai tribunali come voce a sé, aggiunta a quella del danno biologico – va considerato come un ordinario danno non patrimoniale e pertanto non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. La Cassazione ha poi sottolineato che va sempre negata la risarcibilità dei danni non patrimoniali futuri o irrisori oppure provocati da condotte prive del requisito della gravità

No a duplicazioni

Conseguenza dei principi della Cassazione è che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente (considerando il danno biologico e quello esistenziale), ma senza duplicazioni. I criteri appena adottati dai tribunali di Milano, Roma e Verona tengono conto di questa circostanza

Gli esempi

La liquidazione nei tribunali del danno biologico in base all'età e alla percentuale di invalidità. In rosso i valori più alti, in blu quelli più bassi

1) INSTABILITÀ POST TRAUMATICA DELLA SPALLA (INVALIDITÀ: 15%)

Tribunale	Età del danneggiato		
	20 anni	40 anni	60 anni
Milano	43.805	38.965	34.124
Roma	28.545	25.541	22.536
Verona	34.456	31.427	27.779

2) IMMOBILIZZAZIONE DEL GINOCCHIO (INVALIDITÀ: 25%)

Tribunale	Età del danneggiato		
	20 anni	40 anni	60 anni
Milano	107.879	95.959	84.039
Roma	64.713	57.901	51.089
Verona	66.374	59.393	52.378

3) PREGIUDIZIO ESTETICO GRAVISSIMO (INVALIDITÀ: 35%)

Tribunale	Età del danneggiato		
	20 anni	40 anni	60 anni
Milano	204.306	181.731	159.156
Roma	129.365	115.748	102.130
Verona	117.107	106.071	92.947

4) SORDITÀ COMPLETA (INVALIDITÀ: 50%)

Tribunale	Età del danneggiato		
	20 anni	40 anni	60 anni
Milano	385.347	342.767	300.187
Roma	298.064	266.689	235.314
Verona	199.549	177.588	155.922

5) CARDIOPATIA GRAVE (INVALIDITÀ: 80%)

Tribunale	Età del danneggiato		
	20 anni	40 anni	60 anni
Milano	781.066	694.761	608.455
Roma	737.850	660.182	582.514
Verona	450.859	386.982	338.000

Nota: Importi in euro